

ALLEGATO 5.c.3. Quota aggiuntiva Zona e Regione (Moz. 27/2022)

Proposte di modifica dello Statuto AGESCI

STATUTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
Art. 21 – Assemblea OMISSIS 6. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto e dal Regolamento. OMISSIS	Art. 21 – Assemblea OMISSIS 6. L'Assemblea (e, per il livello nazionale, il Consiglio generale) delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto e dal Regolamento . OMISSIS	

Proposte di modifica del Regolamento associativo

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
Art. 102 – Quota di censimento e contributi degli associati 1. La quota di censimento versata annualmente da ciascun socio per l'andamento dell'intera Associazione è fissata, anche in misura differenziata, dal Consiglio generale che ne stabilisce altresì i criteri di ripartizione tra i livelli territoriali. 2. Le modalità di ristoro alle Regioni dovranno considerare, oltre al numero degli associati, le singole peculiarità relativamente a risorse disponibili, dimensione territoriale, posizione geografica e decentramento di funzioni. 3. Il contributo, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b dello Statuto, ai livelli di Zona e Regione deve essere: <ol style="list-style-type: none"> deliberato con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea; finalizzato a finanziare progetti chiaramente definiti, con durata massima di tre anni e per importi che non superino il 20% della quota di censimento; portato sollecitamente a conoscenza del Comitato del livello superiore. 	Art. 102 – Quota di censimento e contributi degli associati 1. La quota di censimento – di cui all'art. 52, comma 1, lettera a dello Statuto – versata annualmente da ciascun socio per l'andamento dell'intera Associazione è fissata, anche in misura differenziata, dal Consiglio generale che ne stabilisce altresì i criteri di ripartizione tra i livelli territoriali. 2. Le modalità di ristoro alle Regioni dovranno <u>devono</u> considerare, oltre al numero degli associati, le singole peculiarità relativamente a risorse disponibili, dimensione territoriale, posizione geografica e decentramento di funzioni. 3. Il contributo <u>La quota associativa integrativa, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b dello Statuto, deve essere:</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>portata sollecitamente a conoscenza del Comitato del livello territorialmente superiore;</u> <u>Inoltre, ai livelli di Zona e Regione, deve essere finalizzata, ai livelli di Zona e Regione, a finanziare attività di interesse</u> 	Semplificazione rispetto gli attuali progetti definiti per lo sviluppo delle attività di interesse generale

REGOLAMENTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
	<p>generale del rispettivo livello progetti chiaramente definiti, con durata massima di trentasei mesi e per importi che non superino il 20% della quota di censimento, di cui al comma 1.</p> <p>3. Il contributo, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b dello Statuto, ai livelli di Zona e Regione deve essere:</p> <p>a. deliberato con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea;</p> <p>b. finalizzato a finanziare progetti chiaramente definiti, con durata massima di tre anni e per importi che non superino il 20% della quota di censimento;</p> <p>c. portato sollecitamente a conoscenza del Comitato del livello superiore.</p>	<p>Eliminazione dei due terzi attualmente previsti</p>